

**REGOLAMENTO (CE) N. 2516/97 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 1997****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1964/82<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92<sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune

preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/97<sup>(9)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario identificare le destinazioni in un allegato separato;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.<sup>(6)</sup> GU L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.<sup>(7)</sup> GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.<sup>(8)</sup> GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 25.

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(2)</sup>;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma che per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi;

considerando che, nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

## ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 9120	01	58,50	0201 20 20 9120	02	59,00
0102 10 10 9130	02	28,00		03	40,50
	03	19,50		04	20,50
	04	10,00	0201 20 30 9110 (1)	02	80,50
0102 10 30 9120	01	58,50		03	55,50
0102 10 30 9130	02	28,00		04	27,00
	03	19,50	0201 20 30 9120	02	42,50
	04	10,00		03	30,00
0102 10 90 9120	01	58,50		04	15,00
0102 90 41 9100	02	52,00	0201 20 50 9110 (1)	02	140,00
0102 90 51 9000	02	28,00		03	93,50
	03	19,50		04	46,50
	04	10,00	0201 20 50 9120	02	75,00
0102 90 59 9000	02	28,00		03	52,00
	03	19,50		04	25,50
	04	10,00	0201 20 50 9130 (1)	02	80,50
0102 90 61 9000	02	28,00		03	55,50
	03	19,50		04	27,00
	04	10,00	0201 20 50 9140	02	42,50
0102 90 69 9000	02	28,00		03	30,00
	03	19,50		04	15,00
	04	10,00	0201 20 90 9700	02	42,50
0102 90 71 9000	02	52,00		03	30,00
	03	34,00		04	15,00
	04	17,00	0201 30 00 9050	05 (4)	61,50
0102 90 79 9000	02	52,00		07 (4a)	61,50
	03	34,00	0201 30 00 9100 (2)	02	195,00
	04	17,00		03	134,00
		— Peso netto —		04	67,00
0201 10 00 9110 (1)	02	80,50		06	172,00
	03	55,50	0201 30 00 9150 (6)	08	75,00
	04	27,00		09	69,00
0201 10 00 9120	02	42,50		03	58,00
	03	30,00		04	29,00
	04	15,00		06	67,00
0201 10 00 9130 (1)	02	110,50	0201 30 00 9190 (6)	02	59,00
	03	74,00		03	39,00
	04	37,50		04	19,50
0201 10 00 9140	02	59,00		06	47,50
	03	40,50			
	04	20,50			
0201 20 20 9110 (1)	02	110,50			
	03	74,00			
	04	37,50			

Codice prodotto	Destinazione	(ECU/100 kg)		Codice prodotto	Destinazione	(ECU/100 kg)	
		Ammontare delle restituzioni (?)				Ammontare delle restituzioni (?)	
		— Peso netto —				— Peso netto —	
0202 10 00 9100	02	42,50		1602 50 10 9120	02	68,00 (8)	
	03	30,00			03	54,50 (8)	
	04	15,00			04	54,50 (8)	
0202 10 00 9900	02	59,00		1602 50 10 9140	02	60,50 (8)	
	03	40,50			03	48,00 (8)	
	04	20,50			04	48,00 (8)	
0202 20 10 9000	02	59,00		1602 50 10 9160	02	48,00 (8)	
	03	40,50			03	39,00 (8)	
	04	20,50			04	39,00 (8)	
0202 20 30 9000	02	42,50		1602 50 10 9170	02	32,50 (8)	
	03	30,00			03	25,50 (8)	
	04	15,00			04	25,50 (8)	
0202 20 50 9100	02	75,00		1602 50 10 9190	02	32,50	
	03	52,00			03	25,50	
	04	25,50			04	25,50	
0202 20 50 9900	02	42,50		1602 50 10 9240	02	—	
	03	30,00			03	—	
	04	15,00			04	—	
0202 20 90 9100	02	42,50		1602 50 10 9260	02	—	
	03	30,00			03	—	
	04	15,00			04	—	
0202 30 90 9100	05 (4)	61,50		1602 50 10 9280	02	—	
	07 (4a)	61,50			03	—	
					04	—	
0202 30 90 9400 (6)	08	75,00		1602 50 31 9125	01	92,50 (5)	
	09	69,00		1602 50 31 9135	01	44,00 (8)	
	03	58,00		1602 50 31 9195	01	21,50	
	04	29,00		1602 50 31 9325	01	82,50 (5)	
	06	67,00		1602 50 31 9335	01	39,00 (8)	
0202 30 90 9500 (6)	02	59,00		1602 50 31 9395	01	21,50	
	03	39,00		1602 50 39 9125	01	92,50 (5)	
	04	19,50		1602 50 39 9135	01	44,00 (8)	
	06	47,50		1602 50 39 9195	01	21,50	
				1602 50 39 9325	01	82,50 (5)	
0206 10 95 9000	02	59,00		1602 50 39 9335	01	39,00 (8)	
	03	39,00		1602 50 39 9395	01	21,50	
	04	19,50		1602 50 39 9425	01	44,00 (5)	
	06	47,50		1602 50 39 9435	01	25,50 (8)	
0206 29 91 9000	02	59,00		1602 50 39 9495	01	19,00	
	03	39,00		1602 50 39 9505	01	19,00	
	04	19,50		1602 50 39 9525	01	44,00 (5)	
	06	47,50		1602 50 39 9535	01	25,50 (8)	
0210 20 90 9100	02	49,50		1602 50 39 9595	01	19,00	
	04	29,50					
0210 20 90 9300	02	61,00					
0210 20 90 9500 (3)	02	61,00					

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (7)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 9615	01	19,00	1602 50 80 9495	01	19,00
1602 50 39 9625	01	9,00	1602 50 80 9505	01	19,00
1602 50 39 9705	01	—	1602 50 80 9515	01	9,00
1602 50 39 9805	01	—	1602 50 80 9535	01	25,50 (8)
1602 50 39 9905	01	—	1602 50 80 9595	01	19,00
1602 50 80 9135	01	39,00 (8)	1602 50 80 9615	01	19,00
1602 50 80 9195	01	19,00	1602 50 80 9625	01	9,00
1602 50 80 9335	01	35,00 (8)	1602 50 80 9705	01	—
1602 50 80 9395	01	19,00	1602 50 80 9805	01	—
1602 50 80 9435	01	25,50 (8)	1602 50 80 9905	01	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(4a) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

## ALLEGATO II

Zona 01: Tutti i paesi terzi

Zona 02: Zone 08 + 09

Zona 03	Zona 05	Zona 09
022 Ceuta, Melilla	400 Stati Uniti d'America	224 Sudan
024 Islanda		228 Mauritania
028 Norvegia	Zona 06	232 Mali
041 Isole Faer Øer		236 Burkina Faso
043 Andorra	809 Nuova Caledonia	240 Niger
044 Gibilterra	822 Polinesia francese	244 Ciad
045 Città del Vaticano		247 Capo Verde
053 Estonia	Zona 07	248 Senegal
054 Lettonia		252 Gambia
055 Lituania	404 Canada	257 Guinea Bissau
060 Polonia		260 Guinea
061 Repubblica ceca	Zona 08	264 Sierra Leone
063 Slovacchia		268 Liberia
064 Ungheria	046 Malta	272 Costa d'Avorio
066 Romania	052 Turchia	276 Ghana
068 Bulgaria	072 Ucraina	280 Togo
070 Albania	073 Bielorussia	284 Benin
091 Slovenia	074 Moldavia	288 Nigeria
092 Croazia	075 Russia	302 Camerun
093 Bosnia-Erzegovina	076 Georgia	306 Repubblica centrafricana
094 Serbia e Montenegro	077 Armenia	310 Guinea equatoriale
096 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	078 Azerbaigian	311 São Tomé e Príncipe
109 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland	079 Kazakistan	314 Gabon
406 Groenlandia	080 Turkmenistan	318 Congo
600 Cipro	081 Uzbekistan	322 Repubblica democratica del Congo
662 Pakistan	082 Tagikistan	324 Ruanda
669 Sri Lanka	083 Kirghizistan	328 Burundi
676 Myanmar (Birmania)	204 Marocco	329 Sant'Elena e dipendenze
680 Tailandia	208 Algeria	330 Angola
690 Vietnam	212 Tunisia	334 Etiopia
700 Indonesia	216 Libia	336 Eritrea
708 Filippine	220 Egitto	338 Gibuti
724 Corea del Nord	604 Libano	342 Somalia
950 Provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato]	608 Siria	350 Uganda
	612 Iraq	352 Tanzania
	616 Iran	355 Seychelles e dipendenze
	624 Israele	357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano
	625 Gaza e Gerico	366 Mozambico
	628 Giordania	373 Maurizio
	632 Arabia Saudita	375 Comore
	636 Kuwait	377 Mayotte
	640 Barhrein	378 Zambia
	644 Qatar	386 Malawi
	647 Emirati arabi uniti	388 Repubblica sudafricana
	649 Oman	395 Lesotho
	720 Cina	
	740 Hong Kong SAR	Zona 10
Zona 04		
039 Svizzera		075 Russia

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19).